

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1370

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SELVA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 2007

Disposizioni in materia di non sequestrabilità di beni culturali
prestiti all’Italia da Stati o da altri soggetti stranieri per
l’esposizione al pubblico

ONOREVOLI SENATORI. - Lo scambio di opere d'arte fra i musei dei vari Paesi del mondo è uno dei mezzi per la diffusione della cultura al quale, soprattutto negli ultimi tempi, si ricorre con frequenza sempre maggiore. Ciò consente di organizzare mostre di grande interesse, non solo per gli studiosi ma anche per il grande pubblico. Riunire in una sola rassegna capolavori sparsi in parti diverse diventa un'occasione irripetibile che richiama folle di visitatori. Chi non è in grado di viaggiare, inoltre, può allargare con poca spesa i confini delle proprie conoscenze.

È evidente, quindi, la notevole valenza socioculturale delle disposizioni recate dal presente provvedimento, che si pone nella giusta direzione di assicurare la diffusione della cultura, dando al grande pubblico la possibilità di ammirare opere d'arte di altissimo pregio e di grande valore storico e artistico, sovente sottratte alla circolazione internazionale a causa del pericolo che alcuni Paesi ed istituzioni corrono nel non vedersi restituire i beni temporaneamente ceduti. Emblematico è il caso delle opere artistiche conservate presso il Museo nazionale di Taipei, che rappresentano capolavori purtroppo raramente esposti all'estero (soltanto in tre occasioni quei capolavori sono stati esibiti in Europa: a Parigi, a Berlino e a Bonn) per non sotmetterli al rischio che Pechino ne chieda il sequestro. Si tratta di una quantità di eccezionali testimonianze dell'antica civiltà cinese che solo chi si reca a Taiwan può ammirare, riportandone un'impressione straordinaria. Questa è la ragione per la quale, in Italia, non è stato finora possibile organizzare una mostra nonostante la disponibilità offerta dalle competenti autorità taiwanesi.

Per superare l'ostacolo, alcuni Paesi, come gli Stati Uniti (legge 19 ottobre 1965,

n. 898-259), la Francia (legge 8 agosto 1994, n. 94-679) e la Germania (legge 25 settembre 1998, n. 760), hanno approvato già da vari anni leggi apposite, valevoli non solo nello specifico caso di Taiwan. Questi provvedimenti, infatti, si propongono di garantire alle istituzioni che le hanno messe a disposizione la restituzione delle opere d'arte, ottenute in prestito, senza minimamente interferire sullo stato e sulla natura delle controversie sul diritto di proprietà. Sulla base di tali disposizioni, sono stati realizzati, nei citati Paesi, grandi eventi espositivi, che hanno avuto un'ampia risonanza anche internazionale, e che non è possibile «replicare» nel nostro Paese in mancanza della disciplina che si propone con questo disegno di legge. Il principio che in esso si vuole affermare è che non si può sottrarre ai cittadini, per diatribe locali o internazionali, il piacere e il diritto di ammirare capolavori non appartenenti a questo o a quel Paese ma patrimonio dell'umanità.

Il presente disegno di legge è, dunque, in linea con le iniziative analoghe degli Stati Uniti, della Francia e della Germania e colma una lacuna fattasi più evidente a seguito del moltiplicarsi, in modo speciale dopo i rivolgimenti dell'ultimo decennio, di situazioni come quelle illustrate. Esso sancisce l'insequestrabilità dei beni prestati e l'impegno alla restituzione, indipendentemente da qualsiasi iniziativa anche giudiziaria promossa da chiunque (Paese estero o istituzioni pubbliche e private).

Il testo del disegno di legge proposto all'approvazione del Senato è esattamente quello presentato, nella XIV legislatura, alla Presidenza della Camera dei deputati, il 27 gennaio 2006, dalla VII Commissione permanente Cultura, scienza e istruzione con

la relazione dell'onorevole Licastro Scardino (vedi atto Camera n. 2811-A). La fine della XIV legislatura non ne ha consentito la calendarizzazione in Aula.

Nel corso dell'esame precedentemente svolto, in sede referente, il testo è stato oggetto di approfondimenti e di integrazioni che hanno condotto - con i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Affari esteri - ad una formulazione definitiva finalizzata ad assicurarne la piena coerenza con la normativa nazionale e internazionale in materia. In esso, infatti, è esplicitamente fatto salvo quanto disposto dalle convenzioni, dagli accordi internazionali e dalla disciplina comunitaria vigente in materia. Vi è, poi, introdotto un limite, volto ad attenuare il carattere derogatorio delle norme rispetto ai principi di diritto penali, specifi-

cando che esse non si applicano ai beni che costituiscano corpo di reato qualora il reato sia commesso in Italia. Si specifica, inoltre, che i procedimenti giudiziari concernenti i beni non sequestrabili proseguono secondo le procedure ordinarie e, in particolare, in caso di sentenza definitiva resta ferma la possibilità di procedere alla loro confisca.

Il relatore, onorevole Licastro Scardino, concludeva la sua relazione con le seguenti considerazioni, pienamente condivisibili: «Nel sottolineare i meritori obiettivi che il provvedimento in titolo si propone di realizzare, formulo quindi l'auspicio che esso sia sollecitamente approvato, considerato l'apporto che esso può dare alla diffusione della cultura, consentendo l'esposizione nel nostro Paese di opere d'arte di grande importanza».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di favorire l'esposizione in Italia di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, i beni culturali stranieri, cui non si applichi quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali vigenti per l'Italia e dalla normativa comunitaria vigente, non possono essere sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti giudiziari concernenti la loro proprietà o possesso, per il periodo della loro permanenza in Italia, qualora siano stati messi a disposizione dello Stato italiano, o di altro soggetto da esso designato, con le modalità e le procedure di cui al comma 2, da parte di Stati, collettività, enti pubblici o istituzioni culturali stranieri a soli fini di esposizione temporanea al pubblico sotto la supervisione e il controllo del soggetto che mette a disposizione i beni stessi.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri, sulla base degli accordi intercorsi tra i soggetti interessati, sono definiti, per ogni esposizione:

a) la lista dei beni culturali cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1;

b) il periodo durante il quale tali beni si intendono in esposizione in Italia;

c) i responsabili dell'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto che li ha messi a loro disposizione.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai beni che costituiscono corpo di reato qualora il reato sia commesso in Italia.

4. I procedimenti giudiziari di cui al comma 1, fatto salvo quanto ivi disposto, proseguono secondo le ordinarie procedure. Resta ferma la possibilità di procedere alla confisca dei beni in caso di sentenza non più soggetta a impugnazione.

